



Roma,

7 gennaio 2015

Protocollo:

3286 /FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°21

Oggetto: Interesse legale per l'anno 2015

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2014 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Felice Belloli

Roma 30 dicembre 2014

Prot. n. 11.604

Spett. le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DIREZIONE GENERALE FIGC

UFFICIO AMMINISTRAZIONE FIGC

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2014 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto " Interesse legale per l'anno 2015 ", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Carlo Tavecchio

30 dicembre 2014

prot. n. 11.604

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 - 2014

Oggetto: Interesse legale per l'anno 2015 –

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre u.s., è stato disposto che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,50 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La riduzione del saggio legale dall'1 allo 0,50 per cento dal 2015, comporta, tra l'altro, un beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che dell'imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il ravvedimento.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2015 per versamenti che dovevano essere effettuati nel 2014, dovrà essere calcolato l'interesse dell'1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e lo 0,50 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.

Si ricorda che in caso di ravvedimento cd. *lungo*, la sanzione è pari ad un ottavo del 30% e, cioè, al 3,75% dell'imposta dovuta.